



*Ministero dell'Industria del Commercio
edell'Artigianato*

Prot. 568164
Roma, 27 MAR. 1998

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^A

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI**

**AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LORO SEDI**

CIRCOLARE N. 3439 /C

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti 11100 - AOSTA**

**ALLE UNIONI REGIONALI DELLE CAMERE
DICOMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA LORO SEDI**

**e p. c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
Cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
90100 - PALERMO**

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta - Segreteria generale -
Servizio di Vigilanza sugli enti
P.zza dell'Unità d'Italia, 1b 34121 - TRIESTE**

**ALLA REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza delle Camere di commercio
38100 - TRENTO**

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'industria e del com. 09100 CAGLIARI**

**ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA
Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA**

A INFOCAMERE - Sede di ROMA e PADOVA

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
ROMA**

**Oggetto: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti
problematici più rilevanti.**


Con la presente circolare si intende diramare il contenuto di un elaborato predisposto da un gruppo di lavoro istituito presso l'Unioncamere a cui hanno collaborato rappresentanti delle camere di Commercio, delle categorie interessate e di questo Ministero.

Al riguardo lo scrivente fa presente di aver apportato alcune modifiche al testo originario, peraltro di aspetto non determinante, e di aver integrato altri passi con ulteriori chiarimenti e semplificazioni.

Nel fornire il pieno avallo ai risultati del lavoro svolto, questo Ministero invita codeste Camere di Commercio e l'Unioncamere ad adoperarsi per una diffusione capillare del documento presso le associazioni di categoria, che a loro volta potranno diffonderlo ai loro associati.

Considerato l'elevato interesse delle categorie artigiane nei confronti del settore delle installazioni, si invitano le Camere di Commercio a trasmettere copia del documento anche alle locali Commissioni provinciali dell'artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonio Cinti)



LM/Circlet

2

NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
(Legge 5 marzo 1990, n. 46)
Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti
problematici più rilevanti

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Edifici adibiti ad uso civile

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della L. n. 46/90 occorre far riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche agli immobili, e precisamente «edifici adibiti ad uso civile» (art. 1, comma 1, legge n. 46/90) ove sono installati.

Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile. Gli altri sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto se relativi ad «unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili» (art. 1, 1° comma, D.P.R. n. 447/91).

Dunque, ai fini della legge n. 46/90, va preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare.

Tali edifici devono essere destinati:

- a) ad uso abitativo;
- b) a studio professionale;
- c) a sede di persone giuridiche private;
- d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili.

Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari, delle quali alcune sono adibite «ad uso civile» (abitazione, studi professionali) ed altre «ad uso non civile» (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:

a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n. 46/90;

b) per quanto riguarda, invece, i negozi, le banche, ecc., sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.

Resta inteso che la legge n. 46/90 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità immobiliari sono destinate ad un uso diverso.

2. ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

a) periodo di lavoro maturato in un'impresa non regolarizzata.

Premesso che per impresa non regolarizzata deve intendersi:

a) un'impresa mai iscritta al Registro ditte o all'Albo delle imprese artigiane, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/90, pur esercitando l'attività di impiantistica;

b) una impresa iscritta per altra attività (per es. vendita di elettrodomestici), la quale esercita anche attività di impiantistica senza averla mai denunciata al Registro ditte.

E' opportuno ricordare che l'art. 5 della legge n. 46/90 (abrogato dal 15 dicembre 1994) e il successivo art. 4 della legge n. 25/96 (non più efficace dal 21 luglio 1997) prevedevano il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per i titolari delle imprese già iscritte al registro ditte o all'albo delle imprese artigiane nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 46/90.

Pertanto se per questi soggetti non è più ammissibile ottenere tale riconoscimento, a maggior ragione, non potranno beneficiare di questa disposizione le imprese mai regolarizzate, sebbene in grado di produrre idonea documentazione relativa allo svolgimento di attività pregresso.

Tuttavia, considerate le evidenti finalità di salvaguardare la professionalità comunque acquisita con l'attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art. 3 della Costituzione), il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere il riconoscimento dei requisiti, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare (con attestazioni dell'Ufficio di collocamento, fatture, ecc.) l'esercizio dell'attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della predetta legge.

b) qualificazioni limitate.

Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art. 1 della L. n. 46/90, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Lo stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n. 3282/C del 30 aprile 1992, punto 2n), nel raccomandare l'utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della terminologia usata dalla legge n. 46/90, all'art. 1, ha fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico-professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1, della L. n. 46/90.

Per quanto riguarda l'annotazione delle abilitazioni limitate nei certificati, si ritiene opportuno che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e l'abilitazione limitata ottenuta.

E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. E' evidente quindi, per esemplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente.

c) Associazione in partecipazione.

Premesso che con il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 cod. civ., l'apporto dell'associato può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato altresì che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Industria con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 al punto 4E), tale contratto evidenzia un «rapporto di immedesimazione» tra il titolare dell'impresa e l'associato, si ribadisce, per l'impresa medesima, la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività impiantistica anche secondo tale modalità.

Da più parti è stato inoltre richiesto se, decorso il triennio di attività, l'associante (ossia il titolare dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti professionali.

A tale proposito - alla luce dei principi desumibili dalla legge n. 25/96 che evidenziano l'intenzione del legislatore di ampliare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 46/90 - si ritiene che questa possibilità sia ammessa a condizione che il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento.

d) riconoscimento dei requisiti a titolari di impresa individuale, soci o amministratori di società.

Coerentemente con quanto riportato al precedente punto c) e con le modalità ivi indicate, anche l'attività lavorativa prestata da parte del titolare, socio prestatore d'opera o amministratore di un'impresa installatrice, in presenza o meno del titolo di studio, può costituire requisito idoneo all'assunzione di responsabilità tecnica, a condizione che l'attività svolta sia formalmente riconducibile a quella propria di un operaio installatore con qualifica di specializzato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 46/90.

e) avvio di un'attività di installazione da parte di un soggetto iscritto all'elenco dei verificatori.

Colui che è iscritto nell'elenco dei verificatori degli impianti nelle sezioni riservate ai periti industriali, qualora intenda esercitare attività imprenditoriale nel settore impiantistico, necessita di una specifica esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di lavoratore dipendente. Ciò in quanto l'attività di verificatore non è ricompresa fra i requisiti indicati all'art. 3 della legge n. 46/90.

f) soggetto tenuto a richiedere il riconoscimento dei requisiti e validità.

In merito alle problematiche relative all'accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un «rapporto di immedesimazione», in possesso dei requisiti.

Tale richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in un luogo diverso dalla sede.

L'abilitazione è valida per tutto il territorio nazionale senza termine di durata, a meno che non venga meno il «rapporto di immedesimazione» tra il responsabile tecnico e l'impresa.

3. ELENCO DEI VERIFICATORI

Iscrizione all'Elenco dei verificatori. Tassa di concessione governativa.

La tassa di concessione governativa, per espressa previsione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 641/72, è sempre legata all'emanazione di un atto o di un provvedimento abilitativo rilasciato da un organo della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico, la legge non prevede l'emanazione di singoli provvedimenti di iscrizione ma unicamente la formazione di «elenchi», tenuti presso la Camera di Commercio, dai quali la Pubblica Amministrazione ha facoltà di attingere i professionisti (già in possesso di tutti i requisiti prescritti) dei quali avvalersi per i collaudi e le verifiche.

Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi non sia soggetta al pagamento di alcuna tassa di concessione governativa, pagamento peraltro non espressamente previsto da alcuna norma.

Per tale iscrizione è dovuto il solo diritto di segreteria dell'attuale importo di lire 27.000.

4. ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

a) lavoro part-time.

L'art. 3 della legge n. 46/90, alle lettere b), c) e d), quando fa riferimento a prestazioni lavorative, usa la generica formula «previo periodo di inserimento (...) alle dirette dipendenze (...)», senza peraltro entrare in merito alla tipologia di contratto lavorativo.

Ai fini della legge in questione è da ritenere, pertanto, valido il periodo lavorativo annuale, indipendentemente dal tipo di contratto lavorativo e dal numero di ore giornaliere lavorate.

b) periodo di apprendistato svolto da persona in possesso di idoneo titolo di studio.

Un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un'impresa del settore il solo periodo di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali unicamente nelle ipotesi previste all'art. 3, lett. b) e c) della legge n. 46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità dell'apprendistato nell'ipotesi di cui alla lett. d), semprechè l'apprendistato non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio.

c) periodo di lavoro con contratti di formazione-lavoro.

I contratti di formazione e lavoro si caratterizzano per la circostanza che il lavoratore dipendente, oltre a prestare la propria opera, acquisisce anche una specifica formazione nell'ambito del settore nel quale tale contratto si esplica. Gli obblighi di formazione ai quali è tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente non possono però ritenersi sostitutivi o assimilabili al requisito indicato alla lettera c) dell'art. 3, della legge n. 46/90, nel quale si parla di titolo o attestato di formazione professionale rilasciato, secondo la vigente normativa in materia di formazione professionale, dai Centri autorizzati della Regione, al quale deve aggiungersi un periodo di inserimento di almeno due anni alle dipendenze di una impresa del settore. Naturalmente il periodo di tempo lavorato con contratto di formazione-lavoro vale agli effetti del calcolo del periodo lavorativo utile all'acquisizione dell'esperienza professionale con riferimento alla qualifica di uscita.

5. IL RESPONSABILE TECNICO

a) rapporto di immedesimazione

La normativa sulla sicurezza degli impianti parla del «responsabile tecnico» una sola volta, e precisamente al 2° comma dell'art.2 della legge n. 46/90, laddove si stabilisce che «L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali (...) da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti».

Da quanto sopra possono, pertanto, essere ricavate almeno due indicazioni:

1. non necessariamente il responsabile tecnico deve essere un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa;
2. ciascuna impresa può avere più responsabili tecnici.

Il Ministero dell'Industria, su questa tematica, ha affrontato la questione concernente l'ipotesi di un soggetto che voglia svolgere l'incarico di responsabile tecnico per più imprese, tenuto conto che la legge non pone alcun espresso divieto.

In un primo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circ. n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti 4a e 4b, aveva assunto una posizione restrittiva, sostenendo che, in linea generale, una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese in virtù del «rapporto di immedesimazione» che il responsabile tecnico deve avere con l'impresa stessa; successivamente (Circ. n. 3342/C del 22.6.1994, punti dal 4c al 4f), pur confermando il concetto di «immedesimazione», inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, non ha escluso, «sia pure in un numero limitato di ipotesi e in via eccezionale», la possibilità di «accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione».

A questo riguardo si ritiene opportuno chiarire ulteriormente il significato da attribuire all'espressione «rapporto di immedesimazione». Questo rapporto, oltre che nelle ipotesi indicate con la circ. 22 giugno 1994, n. 3342/C, è ravvisabile - purché venga espressamente evidenziato con le modalità più innanzi indicate - anche nella figura del socio prestatore d'opera di una società non artigiana.

In queste specifiche ipotesi - unitamente a quelle relative all'associato in partecipazione e del lavoratore dipendente - il responsabile tecnico deve dichiarare e dimostrare di avere assunto con l'impresa/e un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

La Camera di Commercio svolgerà gli opportuni controlli volti a verificare il rigoroso rispetto di quanto dichiarato, tenuto conto che la suddetta autodichiarazione comporta la soggezione alle sanzioni penali previste dalla legge.

In ogni caso non è da ritenersi idonea per l'assolvimento del principio dell'immedesimazione, come precisato con la circolare n. 3342/C del 22 giugno

